

ALLEGATO “B”

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE

Art. 1 - Istituzione e potere di iniziativa

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del referendum comunale, previsto dall'art. 51 e seguenti dello Statuto comunale tra le forme di partecipazione popolare.
2. Il Consiglio Comunale nel caso previsto dall'art. 51, secondo comma ed il Sindaco, nel caso previsto dal successivo terzo comma dello Statuto, indicano referendum esclusivamente consultivi, purché interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale.
3. La proposta di indizione dei referendum consultivi è disciplinata direttamente dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.

Art. 2 - Materie non oggetto di referendum

1. Le materie che non possono essere oggetto di quesito referendario, sono espressamente previste dallo Statuto comunale.

Art. 3 - Modalità per l'avvio del procedimento del referendum. Il Comitato promotore

1. Un gruppo di cittadini costituitisi come Comitato Promotore in numero non inferiore a venti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune nonché i residenti da almeno un anno, italiani e stranieri che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età possono presentare al Segretario Generale dell'Ente, in carta semplice, una proposta di iniziativa referendaria di natura esclusivamente consultiva. La proposta è firmata dai componenti il Comitato promotore davanti al Segretario Comunale o funzionario del Comune abilitato che autentica le firme dandone atto in apposito verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito.
2. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Per tale scopo i promotori possono avvalersi, previa autorizzazione rilasciata dal Segretario Comunale, della consulenza degli uffici comunali. Ogni proposta referendaria può contenere un solo quesito.
3. Il quesito deve inoltre rendere esplicite le eventuali maggiori o minori spese e/o maggiori minori entrate, derivanti dal suo eventuale accoglimento. A tal fine il Responsabile del Settore competente presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie. Il Responsabile del Settore Economico Finanziario esprime il proprio parere in ordine agli aspetti economico-finanziario della proposta.
4. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum.
5. Il Segretario Generale una volta ricevuta l'istanza referendaria e dopo aver provveduto a farla protocollare, provvede a trasmetterla entro i successivi cinque giorni e per il tramite della Segreteria, al Comitato dei garanti per il successivo esame di ammissibilità.
6. In caso di indizione di una consultazione referendaria ai sensi del successivo articolo 9, con le stesse modalità indicate ai commi 1° e 4° del presente articolo, un gruppo di cittadini può costituire il Comitato per promuovere l'opposizione ad ogni singolo quesito referendario. A tale comitato sono riconosciute tutte le prerogative previste per i Comitati promotori limitatamente a quelle di seguito indicate al successivo art. 4, comma 2° e 7° e all'art. 10 e seguenti in materia di propaganda.

Art. 4 – Comitato dei Garanti

1. La proposta di referendum è sottoposta al giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti, composto secondo le previsioni dello Statuto comunale avuto tuttavia presente che il previsto Giudice Conciliatore, in quanto figura giuridica soppressa dal 1995, viene validamente sostituita dal Giudice di Pace.
2. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato, il Sindaco e i Consiglieri comunali possono presentare memorie ed osservazioni al Comitato stesso.
3. Il Comitato Promotore del Referendum può chiedere audizione al Comitato dei garanti per integrare le motivazioni della loro istanza. Qualora lo ritenga opportuno, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione o per definire un testo del quesito che ne consenta l'ammissibilità, il Comitato dei garanti può promuovere uno o più incontri col Comitato Promotore.
4. Il Comitato dei Garanti giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei voti: a) la ricevibilità formale e l'ammissibilità delle proposte di referendum; b) la conferma e la decadenza del referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune che possa incidere sulla efficacia del referendum; c) la sospensione del referendum in caso di scioglimento del Consiglio comunale e negli altri casi previsti dal successivo art. 9.
5. Il giudizio di ricevibilità ed ammissibilità da parte del Comitato, le cui decisioni sono vincolanti, viene pronunciato entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza e si attiene ai seguenti criteri: a) sulla correttezza formale di presentazione del quesito; b) sulla esclusiva competenza comunale; c) sulla esclusiva competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale a deliberare; d) sulla congruità e univocità del quesito; e) sulla materia oggetto del referendum.
6. Le decisioni del Comitato dei Garanti, devono essere comunicate al Segretario Generale per la pubblicazione, entro 5 giorni dal ricevimento, all'albo pretorio informatico del Comune.
7. Nel caso di pronuncia di inammissibilità, i promotori, entro 10 giorni dalla pubblicazione, possono presentare al Comitato dei garanti, controdeduzioni, entro i successivi 15 giorni, il Comitato dei garanti esprime il proprio parere assumendo la decisione definitiva.
8. Le decisioni del Comitato debbono essere sempre motivate con riferimento alle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità previste dallo Statuto.
9. Il Comitato, prima dell'avvio della raccolta delle firme di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento delibera sull'eventuale accorpamento di più istanze referendarie dichiarate legittime ed ammissibili.
10. Ai componenti del Comitato dei garanti è attribuito il rimborso delle eventuali spese di trasferta.

Art. 5 - Raccolta delle firme

1. Il numero minimo di firme necessarie per chiedere che sia indetto un referendum comunale è espressamente previsto dallo Statuto comunale.
2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, predisposti a cura e spese del Comitato Promotore, ciascuno dei quali deve contenere, all'inizio di ogni pagina la dicitura: "Comune di Cavriago – Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario
3. Entro 5 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune della definitiva e positiva decisione del Comitato dei Garanti in ordine all'ammissibilità e ricevibilità del quesito, il Comitato Promotore consegna al Segretario Generale i fogli da vidimare, utili alla raccolta delle firme.

4. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione al Segretario Generale che appone immediatamente su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce ai promotori.
5. La raccolta delle firme su fogli non vidimati da luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.
6. La raccolta delle firme deve essere conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della decisione finale del Comitato dei Garanti all'albo pretorio informatico del Comune, effettuata a cura del Segretario Generale entro 5 giorni dal ricevimento della decisione stessa.

Art. 6 - Autenticazione delle firme

1. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune, nonché i residenti da almeno un anno, italiani e stranieri che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la richiesta di referendum può apporre la propria firma nei fogli di cui all'art. 5 del presente Regolamento, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
2. La firma deve essere autenticata da un Notaio o da un Cancelliere dell'Ufficio giudiziario, dal Segretario Comunale, dal personale dallo stesso delegato, dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali assegnati al Comune di Caviago, o da altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. La raccolta delle firme avviene presso il Municipio, in apposito spazio, negli orari di apertura al pubblico, oppure in spazi ed aree pubbliche appositamente autorizzati.

Art. 7 - Presentazione delle proposte di referendum e deposito firme sottoscrittori

1. La richiesta di indizione del referendum, comprensiva di tutti i fogli recanti una o più firme, deve essere presentata dal Comitato Promotore al Segretario Generale che provvederà tempestivamente a trasmetterla al Comitato dei Garanti per gli accertamenti richiesti dall'art. 51, tredicesimo comma, dello Statuto.
2. Del deposito si fa atto mediante stesura di apposito verbale ove vanno indicati nome, cognome e domicilio dei promotori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme. Detto verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Generale. Un originale viene allegato alla richiesta ed inoltrato immediatamente al Comitato dei Garanti, l'altro viene consegnato al Comitato Promotore a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 8 - Verifica della regolarità

1. Il Comitato dei Garanti, entro 10 giorni dal deposito della richiesta di referendum, verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme, verifica la regolarità dei requisiti richiesti, avvalendosi degli uffici comunali competenti, si esprime definitivamente sulla validità della proposta di referendum ed infine trasmette tutti gli atti al Sindaco per gli adempimenti successivi.

Art. 9 - Indizione

1. Il Sindaco, ricevuti gli atti e previa verifica positiva di ogni requisito formale richiesto dal precedente art. 8, indice il referendum fissandone la data nel primo periodo utile, in un giorno non coincidente con altre operazioni di voto e comunque in data non anteriore al 45° giorno dalla data di verifica della regolarità della presentazione di cui al precedente art. 8 in caso di referendum promosso dai cittadini, o dalla data di esecutività della relativa deliberazione per il referendum promosso dal Consiglio Comunale.
2. Quando un atto non sia ancora eseguito e/o si tratti di atto di esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
3. I referendum promossi dal Consiglio Comunale vengono indetti con la medesima deliberazione che li promuove e che fissa il testo del quesito da sottoporre agli elettori, semprechè adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. E' consentito di sottoporre al corpo elettorale un massimo di due quesiti referendari per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più quesiti referendari questi vengono indetti secondo la data di presentazione o di adozione dell'atto secondo che trattasi di referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio comunale.
5. La consultazione referendaria avviene una sola volta l'anno, tenendo conto, per quanto possibile, delle principali festività religiose riconosciute dalle comunità presenti nel territorio comunale.
6. Non può essere effettuato il referendum:
 - • nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, regionali, amministrative e per altri referendum di carattere nazionale o regionale; qualora fossero già stati indetti referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - • nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
 - • nei sei mesi antecedenti e successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale ivi compreso il caso di scioglimento anticipato dello stesso.
7. Il referendum viene indetto per una giornata di domenica e le operazioni di voto si svolgono nell'arco di 15 ore consecutive dell'apertura dei seggi.
8. Il Sindaco da notizia di indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'Albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'ora della votazione nonché le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.
9. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio comunale.

Art. 10 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei 30 giorni antecedenti a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo alla forma più economica ed utilizzando, materiali già a disposizione dell'Ente.
3. Gli spazi di cui ai commi precedenti saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro i 35 giorni precedenti quello della votazione.
4. Entro i 32 giorni antecedenti quello della votazione il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari per i referendum promossi dal Consiglio Comunale ed al Comitato dei Promotori

per il referendum promosso dai cittadini, l'elenco ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

5. Per tale affissione non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura dei diretti interessati. Sono soggette al pagamento dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal concessionario del servizio pubbliche affissioni.

Art. 11 - Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni Gruppo consiliare per il referendum promosso dal Consiglio Comunale ed al Comitato Promotori per il referendum promosso dai cittadini, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Ai cittadini che volessero opporsi al quesito referendario, quando formalmente costituiti in Comitato secondo le modalità di cui al precedente art. 3, vengono assicurate le stesse prerogative spettanti al Comitato dei promotori in materia di propaganda.
3. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 12 - Disciplina della votazione

1. Hanno diritto al voto, così come previsto dall'art. 51 comma 4° dello Statuto comunale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché i residenti da almeno un anno, italiani e stranieri che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età al momento della votazione.
2. Sono pertanto esclusi dal diritto di voto gli apolidi e comunque tutti coloro che non possiedono i requisiti indicati al precedente comma.
3. Ai sensi dell'art. 51, comma 4° dello Statuto, è escluso dal diritto di voto chi è stato cancellato dalle liste per perdita del diritto elettorale.
4. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Art. 13 - Ufficio comunale per il referendum

1. Entro i 10 giorni successivi alla data di indizione del referendum, si insedia, su nomina del Sindaco, l'Ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale, dal Responsabile Settore Affari Generali e da n. 3 dipendenti comunali di comprovata esperienza e competenza.
2. L'Ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, alla compilazione delle liste dei cittadini aventi diritto al voto ed in particolare della "lista speciale" nella quale andranno inseriti tutti coloro che risultano residenti nel territorio comunale da almeno 12 mesi, italiani e stranieri, ma non ancora iscritti nelle liste elettorali, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data prevista per la consultazione.
3. L'Ufficio sovrintende al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, procede alla proclamazione dei risultati ed infine si esprime su eventuali proposte e reclami, pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio. Di tutte le operazioni deve essere informato il Comitato dei Promotori.
4. La localizzazione delle Sezioni, in numero di tre, è così distribuita: - n. 1 plesso scolastico De Amicis, - n. 1 plesso scolastico Rodari, - n. 1 plesso scolastico Galilei, presso ognuna

delle quali potranno votare tutti coloro che nelle Sezioni ubicate in tali plessi sono ammessi a votare in occasione delle elezioni politiche o amministrative.

5. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio comunale per il referendum individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione. 6. Il Sindaco con manifesto da affiggersi negli spazi appositamente individuati o con altri idonei mezzi di informazione indicherà le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.

Art. 14 - Ufficio di Sezione

1. L'Ufficio elettorale di Sezione è composto dal Presidente, dal segretario e da tre scrutatori. Il Presidente e gli scrutatori vengono nominati dall'ufficio comunale per il referendum tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data del referendum; i criteri e le modalità per la loro nomina si ispirano alla normativa vigente per le elezioni amministrative. Il Presidente nomina il Segretario.

Art. 15 - Operazioni di voto

1. L'insediamento dell'Ufficio di Sezione deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7,00 alle ore 22,00 in un'unica giornata di domenica.
2. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno tre componenti il seggio.
3. Al fine di garantire la regolarità del voto referendario, per ogni Ufficio di Sezione, l'Ufficio comunale per il referendum avrà cura di redigere un elenco, in duplice copia, dei cittadini aventi diritto al voto in quell'Ufficio. Tale elenco costituirà il registro per verificare la partecipazione al voto degli aventi diritto.
4. Le schede per il referendum di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no) o comunque nel rettangolo che la contiene.
7. Alle operazioni di voto possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio comunale per i referendum indetti da tale organo ed un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori per i referendum promossi dai cittadini e di quelli oppositori di cui al precedente art. 3, comma 6°. La designazione dovrà effettuarsi o presso l'Ufficio comunale per il referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i Presidenti degli Uffici di Sezione nella giornata stessa della consultazione referendaria, prima dell'inizio delle operazioni di voto.
8. I rappresentanti delle forze politiche e dei Comitati promotori ed oppositori di cui sopra hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino al loro completamento. Concluse le operazioni tutto il materiale, in particolare il verbale redatto in duplice copia, le schede e gli elenchi attestanti la

- partecipazione al voto di cui all'art. 15, comma 3 del presente Regolamento, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'Ufficio comunale per il referendum.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.
 3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Ufficio di Sezione e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio comunale per il referendum.
 4. Alle operazioni di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, i rappresentanti indicati al comma settimo del precedente art. 15.

Art. 17 - Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di sezione, l'Ufficio comunale per il referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, conseguentemente proclama i risultati del referendum.
2. Il quesito sottoposto a referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno il 40% più uno dei cittadini aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 52, comma 4 dello Statuto.
3. Il quesito è approvato se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressa.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso il Segretario Generale, uno è trasmesso al Sindaco ed uno depositato presso l'Ufficio stesso.
5. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui sopra dall'Ufficio comunale per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici, ai Consiglieri comunali e ai rappresentanti dei Comitati promotori ed oppositori mediante l'invio a ciascuno di essi dei risultati riassuntivi del referendum.

Art. 18 - Pronunciamento del Consiglio Comunale

1. Qualora la proposta sottoposta a referendum consultivo abbia avuto esito favorevole, nei successivi 60 giorni dalla proclamazione di cui al precedente art. 17, ultimo comma, la Giunta propone al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum per l'adozione, da parte di questo organo, dei provvedimenti conseguenti. (art. 52, terzo comma dello Statuto)
2. Qualora tali provvedimenti lo richiedano, entro gli stessi termini, il Consiglio Comunale, sentiti i promotori del referendum, determina i tempi e le modalità di realizzazione e di attuazione dei provvedimenti stessi nonché i mezzi per farvi fronte.
3. Qualora la proposta sottoposta a referendum sia stata approvata, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, entro i successivi quattro mesi dalla proclamazione, gli atti opportuni e conseguenti. Di norma il Consiglio Comunale adotta soluzioni coerenti con l'esito della consultazione referendaria. Qualora ritenga di non aderire al parere espresso dalla maggioranza referendaria deve pronunciarsi con apposita deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione da adottarsi a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, ed è tenuto ad assicurare ampia informazione alla cittadinanza in ordine alle motivazioni adottate.
4. In caso di esito negativo, il quesito non può essere nuovamente sottoposto a referendum prima di 5 anni.

Art. 19 – Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le eventuali competenze dovute ai componenti del Comitato dei garanti e degli Uffici di Sezione, fanno, di norma, carico al Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.